

D.Lgs. 276/2003 art. 50; L.R. 18/05, art. 61, comma 1, lettera c): ACCORDO TRA REGIONE, UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI FORMATIVE E PARTI SOCIALI SU UNA PRIMA SPERIMENTAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA.

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (di seguito denominato MLPS - UCOFPL) e la Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università, Ricerca, siglato il 7 dicembre 2005 per la realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell'art. 50 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 - "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" nel quale si conviene di procedere alla realizzazione di una prima sperimentazione del contratto di apprendistato per l'alta formazione che coinvolga giovani apprendisti in percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di diploma di laurea, master universitari e IFTS;

Considerato che l'articolo 50 del D.Lgs. 276/2003 recante "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto.

Considerato che il comma 1, lettera c) dell'articolo 61 della L.R. 18/05 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" prevede la stipula di un accordo tra la Regione, le parti sociali, le Università e le altre istituzioni formative per la definizione dei profili formativi e della durata del contratto di apprendistato per i percorsi di alta formazione.

Tenuto conto delle Linee Guida per una legge regionale in materia di lavoro emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia che sottolineano come l'istituto dell'apprendistato si contraddistingue per la forte finalità formativa che lo caratterizza durante la sua intera durata rendendo il processo formativo continuo ed unitario.

Considerato che il progetto di massima per la sperimentazione regionale allegato al citato Protocollo prevede una fase preliminare della sperimentazione comprendente accordi tra la Regione Friuli Venezia Giulia, le Università e le Parti Sociali relative alla individuazione dei settori produttivi in sviluppo che necessitano di figure professionali di alto livello e nei quali sono presenti aziende disposte ad impegnare i propri apprendisti in percorsi per l'acquisizione di un titolo superiore.

Considerato che nel protocollo d'intesa citato fra gli obiettivi generali della sperimentazione si conviene di:

- definire una prima regolamentazione dell'apprendistato per percorsi di alta formazione valida solo per le imprese che partecipano alla sperimentazione,

consentendo di assumere apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni così come previsto dalla normativa.

- attivare con tempestività le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie, al fine di assicurare l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria;
- prevedere forme di coordinamento regionale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti nell'iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell'ottica di una graduale messa a regime del sistema;

Preso atto che i percorsi sperimentali, finalizzati al conseguimento da parte di giovani apprendisti, di un diploma di laurea, ovvero all'acquisizione di almeno 60 crediti universitari finalizzati al suo ottenimento, o di un master universitario, o di un diploma IFTS saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'Università coinvolta. A tal fine, è necessario che i soggetti attuatori della sperimentazione, rappresentativi del sistema universitario, delle imprese e della formazione, cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle imprese come soggetto formativo ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse necessarie a tal fine.

Considerato che la valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell'Università che rilascia il titolo finale diploma di laurea e di master universitario, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati fra impresa e Università e realizzati con l'ausilio di un tutor aziendale che collabora con il tutor formativo. Al fine di assicurare una reale integrazione fra i due percorsi di formazione, quello in impresa e quello esterno, verrà definita la quota dei crediti formativi riconosciuti per le acquisizioni in azienda rispetto al monte ore complessivo.

Rilevato che il titolo di studio e le eventuali ulteriori competenze maturate nell'ambito del contratto di apprendistato saranno registrate sul "Libretto formativo del cittadino", così come indicato nell'articolo 2 comma i) del decreto legislativo n. 276/2003.

Dato atto infine che la prima sperimentazione attuata in accordo con il Ministero del Lavoro in base al protocollo citato non esaurisce la gamma delle possibili applicazioni dell'art. 50 del D.D.L. 276/2003 e che pertanto la Regione potrà promuovere gradualmente ulteriori sperimentazioni finalizzate a consentire l'accesso degli apprendisti all'alta formazione per l'acquisizione dei titoli di studio previsti.

TUTTO CIO' PREMESSO, LA REGIONE, LE UNIVERSITA' ISTITUZIONI FORMATIVE E LE PARTI SOCIALI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA PRIMA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE ED IN PARTICOLARE NEL PROMUOVERE PROGETTI CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- previsione, per gli apprendisti coinvolti nei progetti approvati dalla Regione facenti riferimento al Protocollo d'intesa richiamato in premessa, dell'innalzamento del limite di età di assunzione a 29 anni quale prima applicazione sperimentale del nuovo apprendistato;
- titolarità dei progetti relativi a percorsi di laurea o di master universitario da parte delle Università pubbliche presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della formazione per gli apprendisti;
- titolarità dei progetti relativi a percorsi IFTS ai soggetti individuati dalla Regione come responsabili della gestione dei Poli formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore,
- previsione per le imprese coinvolte nella sperimentazione dei requisiti relativi alla capacità formativa dell'azienda così come individuati dall'articolo 6 del regolamento approvato con DPREg 415 del 26/11/05 e pubblicato sul BUR del 14/12/05;
- previsione per tutte le tipologie di percorso di due modalità di offerta: a) percorsi progettati ad hoc per un gruppo specifico di apprendisti; b) percorsi già esistenti nell'offerta formativa adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di singoli apprendisti. In questo ultimo caso, il progetto riguarderà la individualizzazione del percorso per gli apprendisti inseriti;
- previsione, sul monte ore totale del percorso formativo prescelto, di: a) 300/400 ore di attività formativa esterna all'impresa secondo la metodologia adottata nell'accordo progettuale tra le istituzioni formative e le imprese; b) attività formativa in impresa secondo modalità e durata che saranno definite in fase di progettazione
- definizione di intese specifiche fra le istituzioni formative e le imprese coinvolte nelle sperimentazioni, riguardanti le modalità di svolgimento del percorso e il sistema di certificazione dei crediti intermedi e del diploma finale, alla luce di quanto sopra esposto e relativa informazione con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento vigenti;
- definizione di intese specifiche fra le istituzioni formative e le imprese coinvolte nelle sperimentazioni, riguardanti la durata del contratto di apprendistato tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dalle circolari del Ministero del Lavoro 50/04 e 2/06 con riferimento alla valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che verranno conseguite al termine della formazione in apprendistato;
- previsione di uno specifico obbligo di informazione da parte delle aziende alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della L.R.

18/05, all'atto dell'avvio del rapporto di lavoro, relativamente alla stipula e ai contenuti del contratto stesso;

- previsione di adeguate iniziative di formazione dei tutori aziendali coinvolti dalla sperimentazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento approvato con DPRReg 415 del 26/11/05 e pubblicato sul BUR del 14/12/05;
- adozione del modello di Piano formativo individuale così come descritto nell'Allegato B del regolamento approvato con DPRReg 415 del 26/11/05 e pubblicato sul BUR del 14/12/05, ovvero la sperimentazione di un modello diverso ma conforme alla normativa vigente;
- rispetto dei C.C.N.L. di categoria per quanto attiene gli aspetti economici e normativi, in mancanza di accordi interconfederali specifici;
- stipula del contratto di apprendistato, per gli allievi dei percorsi, anche di età compresa tra 24 e 29 anni, in data comunque precedente all'avvio delle attività corsuali (il requisito non è richiesto al momento della presentazione del progetto);
- riferimento per quanto concerne gli ambiti produttivi oggetto della sperimentazione relativa ai soli percorsi IFTS ai settori individuati dalla Giunta regionale per l'attivazione dei Poli formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS;
- previsione di momenti di verifica fra le parti firmatarie del presente accordo dei risultati della sperimentazione, eventualmente in itinere, e comunque a consuntivo.

L'Amministrazione regionale procederà periodicamente al trasferimento alle parti firmatarie di ogni informazione utile relativamente all'attuazione del presente Accordo.

Trieste, 5 aprile 2006


Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca

Confindustria FVG

Federazione regionale delle piccole e medie industrie del FVG




Confartigianato FVG




Unione regionale economica slovena




Unione regionale del Commercio e del turismo FVG




Lega Cooperative FVG



Unione regionale della cooperazione FVG




Associazione generale delle cooperative italiane Federazione regionale FVG




Federazione regionale Coldiretti

Confederazione Italiana Agricoltori


Federazione regionale Unione agricoltori del FVG




KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori



Segretario regionale CCGI




Segretario regionale CISL



Segretario regionale UIL




Segretario regionale UGL



Segretario regionale CISAL

Consigliere di Parità regionale



Confederazione delle Professioni

Confedertecnica Professioni


COLAP Professioni

CUP Professioni


ABI Commissione regionale FVG

Confesercenti FVG

fu Confsal FVG



Federazione regionale CNA



Università di Trieste



Università di Udine

Guadagnini

Consorzio Friuli Formazione -
Capofila Polo formativo IFTS settore Industria, Legno e Mobile

Dei Beni

Enaip
Capofila Polo formativo IFTS settore Economia del mare

[Signature]

ITI Malignani - Capofila Polo formativo IFTS settore Industria meccanica

[Signature]

ITI Kennedy - Capofila Polo formativo IFTS settore ICT

[Signature]

ASPT-ASTRA

[Signature]